

IL MERCATO DEGLI NPE

IL MERCATO DEGLI NPE

- 1. IL MERCATO DEGLI NPE**
- 2. LA CLASSIFICAZIONE BANCARIA DEI CREDITI**
 - I. IFRS9**
 - II. NEW CALENDAR PROVISIONING**
 - III. NEW DEFINITION OF DEFAULT**
- 3. FOREBORNE EXPOSURES**
- 4. DIRETTIVA-UE2011-2167 GESTORI E ACQUIRENTI CREDITI**
- 5. MODALITA' DI CESSIONE:**
 - I. CARTOLARIZZAZIONE**
 - II. CONFERIMENTO IN FIA**



IL MERCATO DEGLI NPE



Da uno studio PwC del 17.12.2019 emergeva che l'Italia storicamente risultava colpita più di altri stati europei dal fenomeno NPL con un picco di **NPE RATIO pari al 8,7%** quasi tre volte superiore alla media UE (pari al 3%) vs un **Target richiesto dalla BCE del 5%**

L'NPE RATIO esprime il rapporto tra il valore totale dei crediti deteriorati e l'intero stock dei crediti erogati da una banca.

Valuta lo stato di salute del sistema creditizio.

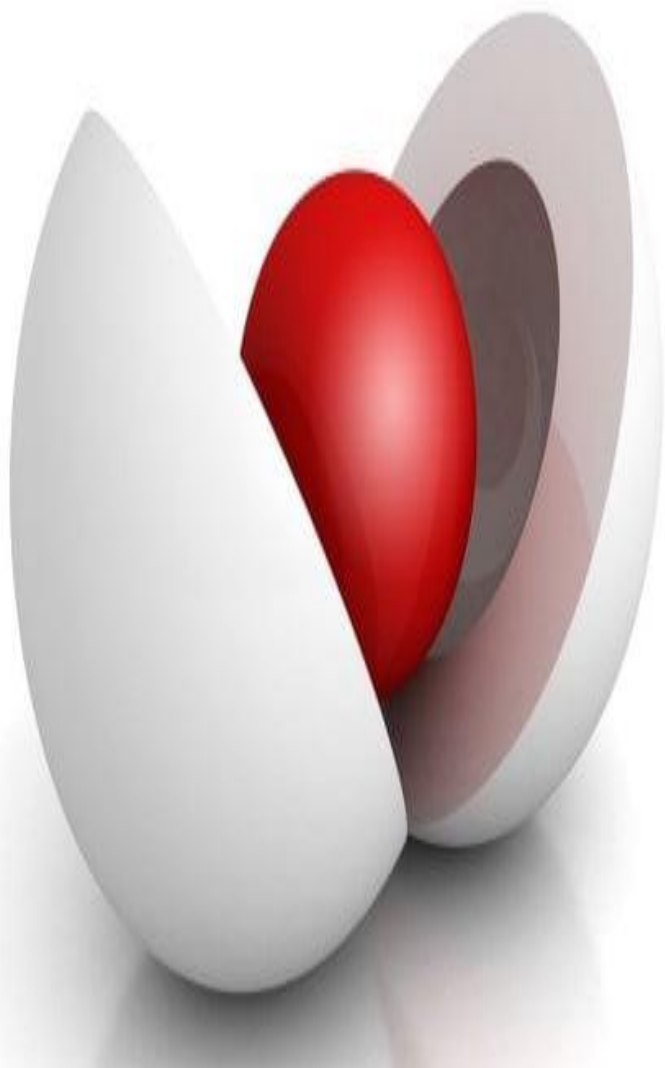
IL MERCATO DEGLI NPE

PERCHE' UN NUMERO COSI' ELEVATO DI NPE



- **azzardata erogazione** dei finanziamenti, tale per cui i crediti nascono già “deboli” e predestinati a trasformarsi in insoluti
- **inattendibilità delle informazioni** circa i richiedenti il prestito
- **inaffidabilità e debolezza** delle garanzie
- **pratiche di erogazione illecite**, oggetto di sanzioni e di indagini giudiziarie
- **inadeguatezza** del management
- **durata eccessiva** delle procedure giudiziali per il recupero dei crediti

IL MERCATO DEGLI NPE



- Il **core business** di una banca è la concessione di finanziamenti, non il recupero dei crediti, consegue una **difficoltà** nella gestione di NPL.
- La possibilità di erogare nuovi finanziamenti è inversamente proporzionale all'ammontare dei crediti deteriorati. **(NPE RATIO)**

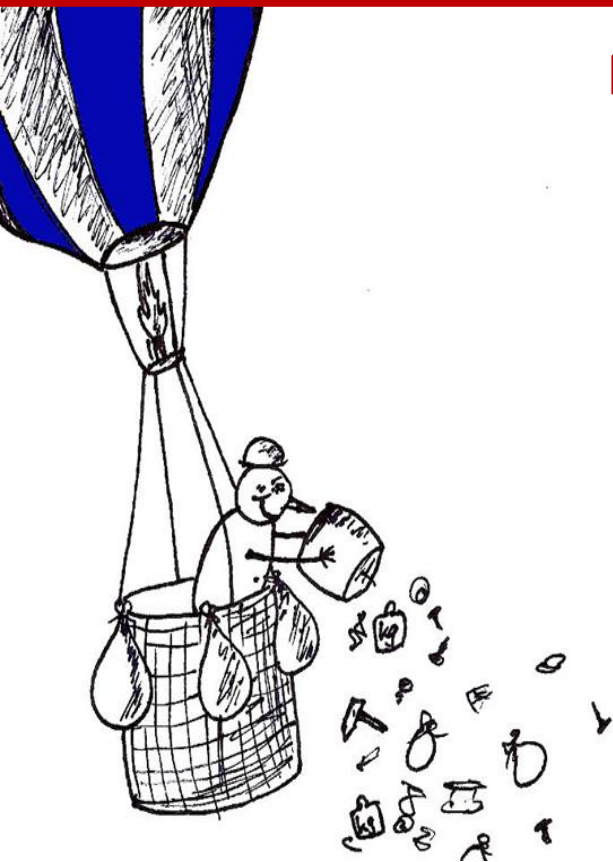
IL MERCATO DEGLI NPE

PERCHE' LE BANCHE CEDONO

Negli anni anche gli enti creditizi si **sono attrezzati per sostenere il peso dei crediti deteriorati** con accantonamento di riserve, tuttavia l'accumularsi della debenza aveva raggiunto volumi tali da richiedere l'attuazione di strategie alternative: la cessione a terzi.

VANTAGGI

- deducibilità della perdita
- risparmio sui costi di recupero necessari a giustificare la messa a perdita dei crediti
- pulizia di bilancio
- aumento di liquidità
- miglioramento del rating



IL MERCATO DEGLI NPE

Negli ultimi 8 anni lo stock di NPE è diminuito di 55 miliardi di euro
da 361 miliardi di inizio 2015 **a 306 miliardi** di fine 2022

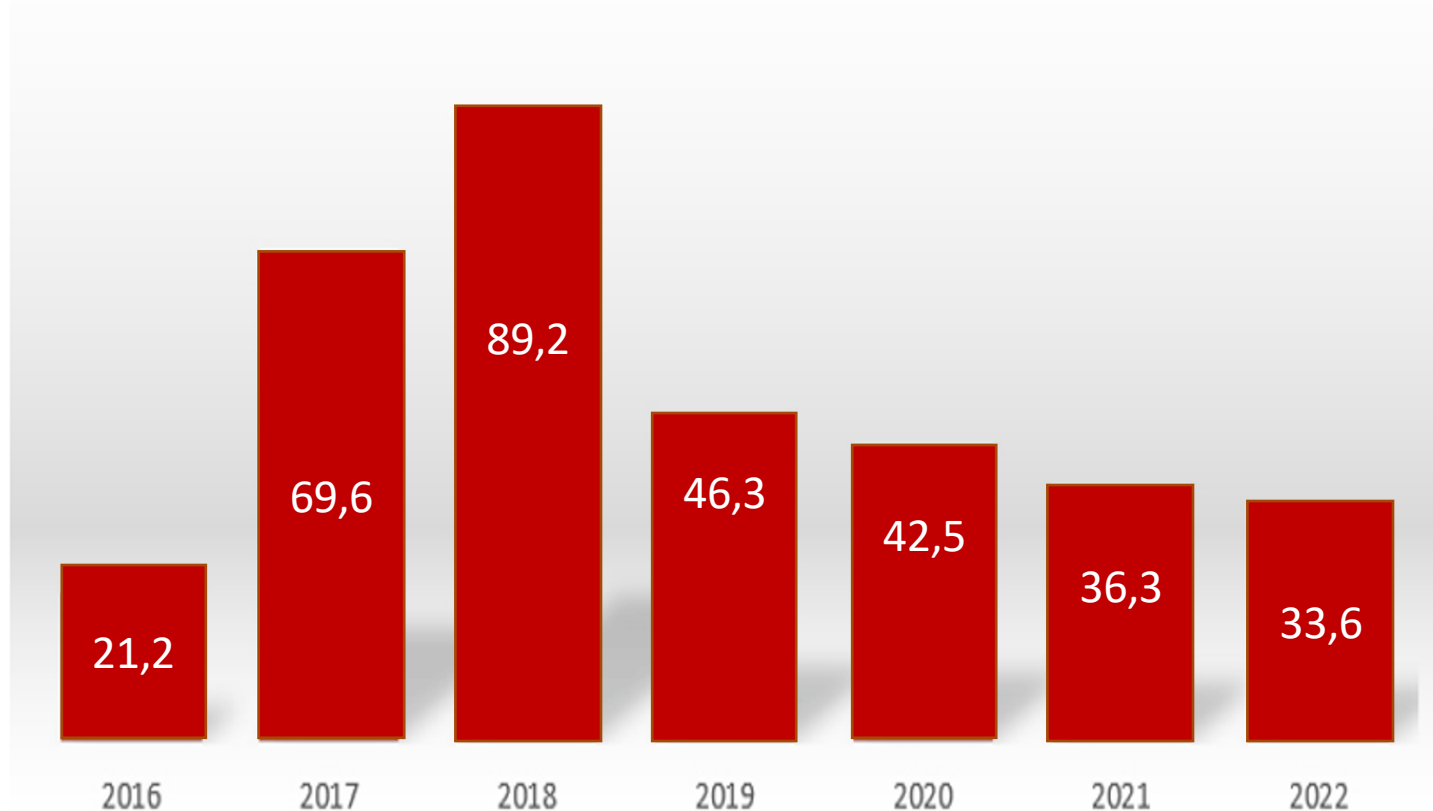
Il **percorso di de-risking** delle banche italiane non ha trovato eguali in Europa ed ha messo il sistema finanziario nazionale nelle condizioni di generare una migliore qualità del nuovo credito. Lo dimostra l'evoluzione dell'NPE ratio diminuito di quasi 14 punti percentuali

da 17% nel 2015 a 3,1% nel 2022

con una ulteriore diminuzione prevista per fine 2023 quando dovrebbe attestarsi al **3%**, un livello di gran lunga inferiore alla soglia del 5% definita da EBA

IL MERCATO DEGLI NPE

GBV - VOLUME DI TRANSAZIONI NPE 2016-2022

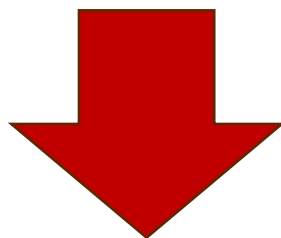


Fonte: Osservatorio Nazionale Mercato NPE Credit Village

IL MERCATO DEGLI NPE

L'approccio principalmente utilizzato dalle banche per il recupero dei crediti è stata la **CESSIONE**

Transazioni massive che hanno **SPOSTATO** i cumuli di debiti dalle banche ad altri soggetti



I debiti non sono stati estinti ma semplicemente **TRASFERITI**



IL MERCATO DEGLI NPE

TOTALE NPE IN ITALIA

(bilanci bancari e degli investitori)

Fine 2022 = 306 miliardi in netta diminuzione

Fine 2015 = 361 miliardi

Per il triennio 2023-2025 si prevede che **le incerte condizioni macroeconomiche** possano determinare un nuovo ma moderato incremento dello stock, portandolo:

- nel 2023 a 311 miliardi
- nel 2024 a 317 miliardi
- nel 2025 a 321 miliardi



IL MERCATO DEGLI NPE

Crediti presenti nei bilanci bancari UE

Classificati stage 2

Fine 2022 = 1.458 miliardi di euro - 9,4% del totale -

Primo Trimestre 2023 = 1.439 miliardi - 9,1% del totale

Classificati forebone performing

Fine 2022 = 171 miliardi - 0,93% del totale

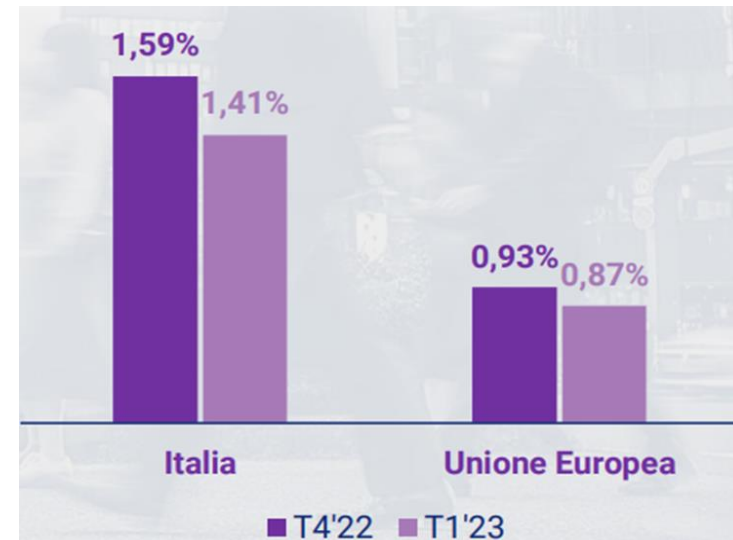
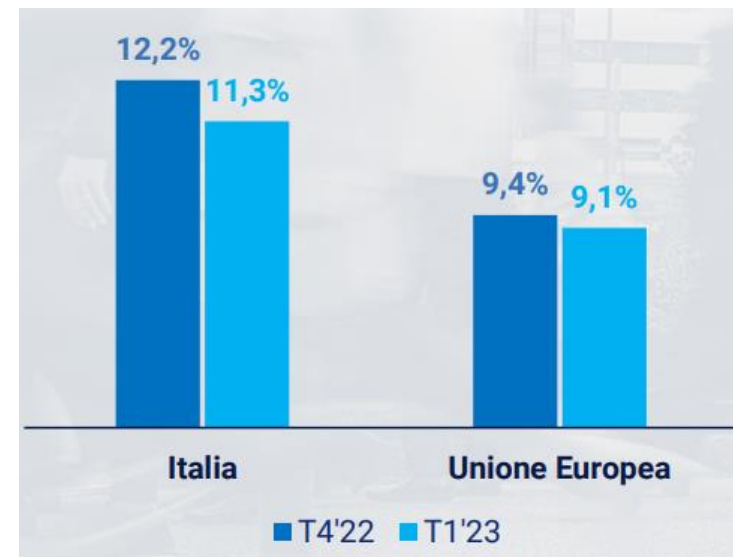
Primo Trimestre 2023 = 104 miliardi - 0,87% del totale

Gli indicatori prospettici delle banche significative Ue sono in miglioramento, pur mantenendo ancora livelli superiori al pre-Covid.

L'Italia presenta un rischio prospettico superiore alla media UE:

Crediti classificati in stage 2 = 11,3%

Crediti classificati forebone performing = 1,41%.



IL MERCATO DEGLI NPE

L'EVOLUZIONE DEL MERCATO

Focus su nuova tipologia di **crediti «sottoperformanti»** che richiedono una **gestione personalizzata** ed un **intervento tempestivo**.

Si tratta di crediti ancora «vivi» la cui gestione necessita di **competenze** tipiche dei **credit manager** o **gestori bancari** in quanto prodotti da sempre gestiti principalmente dalle banche al loro interno:

- ✓ **abilità** nella **ristrutturazione aziendale** e **gestione della crisi** attraverso un monitoraggio rigoroso per valutare in tempi brevi se è possibile un recupero *in bonis* oppure se necessario passare alla liquidazione
- ✓ **predisposizione** ad interagire con il cliente/debitore con finalità costruttive favorendo un contatto diretto tra «debitore» e cessionario già in fase di cessione
- ✓ **capacità** di attrarre nuove risorse finanziarie



IL MERCATO DEGLI NPE

L'EVOLUZIONE DEL MERCATO

Il **MERCATO PRIMARIO** sarà caratterizzato prevalentemente dal proseguo del processo di de-risking delle principali banche e dal potenziale moderato aumento dei nuovi flussi di deteriorato.

La previsione del tasso di nuovo deterioramento del credito nel triennio 2023-25 segna una sensibile riduzione (tasso previsto per il 2023 dovrebbe attestarsi all'1,2%).

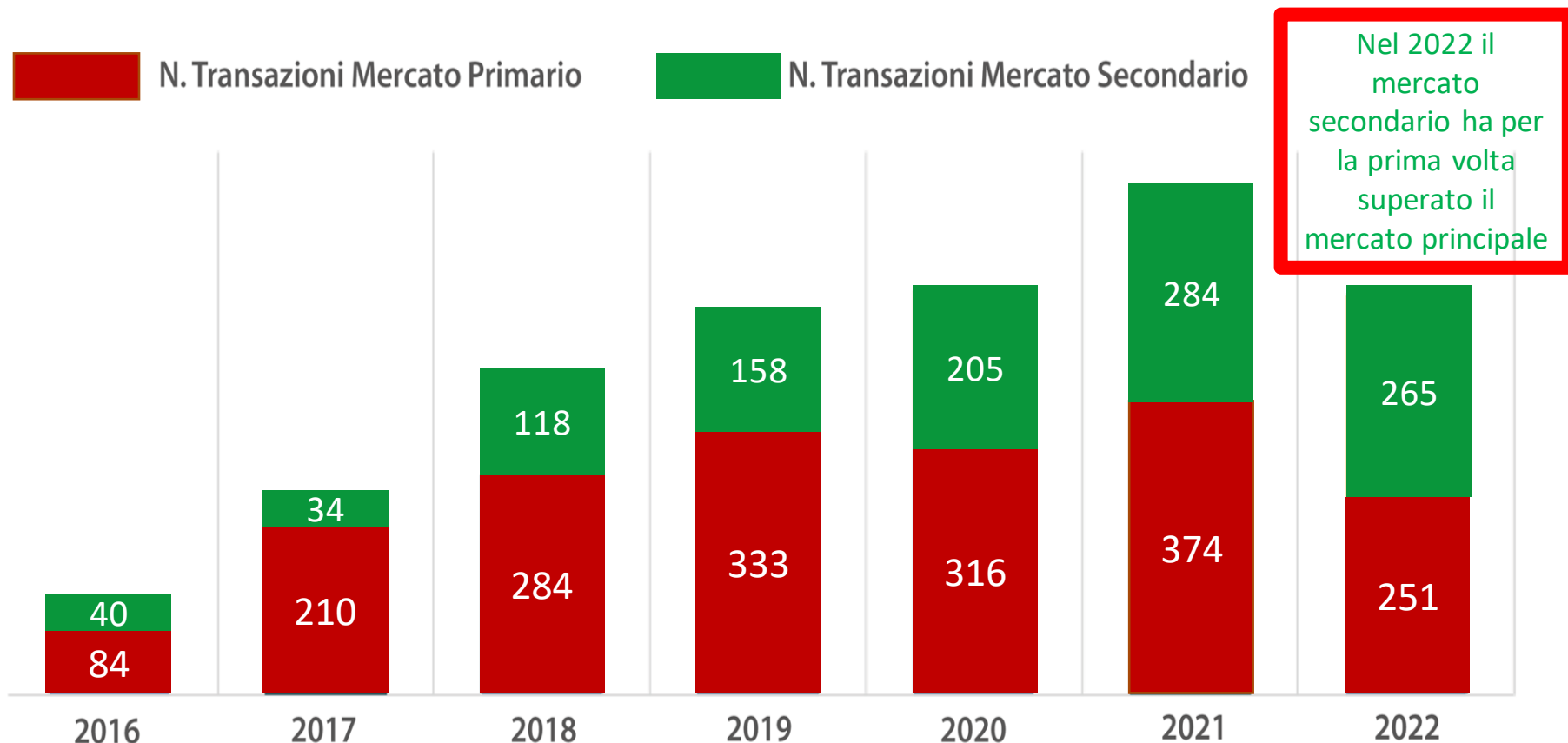
Crescente peso del **MERCATO SECONDARIO**, che arriverà a costituire circa il 50% dell'intero transato grazie a:

- sviluppo delle piattaforme di vendita
- cessioni da parte di operatori storicamente acquisitivi
- interesse degli investitori per i portafogli assistiti da GACS
- attività di nuovi operatori



IL MERCATO DEGLI NPE

NUMERO DI TRANSAZIONI NPE 2016-2022



Fonte: Osservatorio Nazionale NPE Market di Credit Village

CRITERI PER PASSAGGIO A DEFAULT

LA CLASSIFICAZIONE BANCARIA DEI CREDITI



**NEW
CALENDAR
PROVISIONING**



CRITERI PER PASSAGGIO A DEFAULT

L'EVOLUZIONE DEL SETTORE: RIFERIMENTI NORMATIVI

1. **Regolamento (UE) n. 575/2013** del 26.6.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento
2. **Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014** del 16.4.2014 della commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013
3. **Regolamento della commissione UE n. 2016/2067** del 22.12.2016 che adotta l'IFRS9
4. **Regolamento (UE) 2019/630** del 17.4.2019 del parlamento europeo e del consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate: NEW CALENDAR PROVISIONING
5. **Guidance*** della BCE per le banche direttamente vigilate, sui crediti deteriorati
6. **Linee guida*** per le banche Less Significant Italiane in materia di gestione di crediti deteriorati
7. **Direttiva (UE) 2021/2167** del 24.11.2021 del Parlamento europeo e del consiglio relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE

*Sia le Guidance ECB che le Linee Guida non hanno carattere vincolante, ma rappresentano indicazioni cui le banche sono invitate ad attenersi.

E' previsto che le banche possano essere chiamate a motivare all'autorità di vigilanza la presenza di eventuali scostamenti rispetto a quanto sancito nelle stesse.

CRITERI PER PASSAGGIO A DEFAULT

REQUISITI PRUDENZIALI PER ENTI CREDITIZI E IMPRESE DI INVESTIMENTO

Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26.6.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
Insieme di norme prudenziali che le banche di tutta l'Unione devono rispettare

Noto come **CRR (Capital Requirements Regulation)**

PRESUPPOSTO: Più un istituto detiene attività rischiose, maggiore è il capitale che deve possedere

OBIETTIVO: Rendere le banche più solide e resilienti in periodi di stress economico

METODO

RAFFORZAMENTO dei requisiti affinché mantengano:

- ✓ capitali sufficienti per assorbire le perdite
- ✓ attività liquide per garantire la propria solidità finanziaria

CRITERI PER PASSAGGIO A DEFAULT

INNOVAZIONI PRINCIPALI

- ✓ **Requisiti patrimoniali più elevati:** le banche devono disporre di una somma totale di capitale pari almeno all'8% delle attività misurate in base ai rischi.
Esempio: alcune attività, tra cui i contanti, sono ritenute sicure e non richiedono un requisito patrimoniale, mentre altre attività, quali i prestiti, sono considerate più rischiose e, pertanto, hanno un requisito patrimoniale.
- ✓ **Misure relative alla liquidità:** per garantire che le banche siano provviste di liquidità sufficiente. Introdotta due riserve di liquidità:
 - **coefficiente di copertura della liquidità**, per garantire che le banche possiedano sufficienti attività liquide (es.: contanti o altre attività che è possibile convertire rapidamente in contanti con una perdita di valore minima o nulla) nel breve termine
 - **indice netto di stabilità dei finanziamenti**, per garantire che le banche non si affidino troppo ai prestiti di breve termine per finanziare le proprie attività di medio e lungo termine
- ✓ **Limitazione della leva finanziaria:** stabilito un coefficiente di leva finanziaria vincolante che intende limitare le banche dal finanziare una quota eccessiva delle proprie attività tramite il debito.

IFRS9: INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS

Recepito dal Regolamento della Commissione UE n. 2016/2067 del 22.12.2016

IFRS9 sostituisce IAS39

Principio contabile internazionale che fornisce precise indicazioni sulla rilevazione delle **perdite attese sui crediti**, stabilendo che una banca deve rilevare, quando ve ne siano i presupposti, un fondo a copertura delle stesse.

Le perdite attese su crediti devono essere valutate in modo che riflettano:

- a) un importo obiettivo e ponderato in base alle probabilità, che deve essere determinato prendendo in considerazione una gamma di possibili risultati;
- b) il valore temporale del denaro;
- c) informazioni ragionevoli e dimostrabili, ottenibili senza eccessivi costi o sforzi in merito ad eventi passati, condizioni attuali e previsioni delle condizioni economiche future.

Più lontana nel tempo è la scadenza di un'attività finanziaria più l'esposizione è rischiosa: nel lungo periodo è più probabile un cambiamento di scenario economico e più ampio è il ventaglio di eventi imprevedibili.

PERDITA SU CREDITI

Differenza tra:

tutti i flussi finanziari contrattuali dovuti all'entità conformemente al contratto
e

***tutti i flussi finanziari che l'entità si aspetta di ricevere** (ossia tutti i mancati incassi), **attualizzati al tasso di interesse effettivo originario** (o al tasso di interesse effettivo corretto per il credito, per le attività finanziarie deteriorate acquistate o originate).*

L'entità deve stimare i flussi finanziari prendendo in considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario, lungo la vita attesa dello stesso.

*I flussi finanziari considerati includono i **flussi derivanti dalla vendita delle garanzie reali** possedute o degli **altri strumenti di attenuazione del rischio di credito** che sono parte integrante dei termini contrattuali.*

Si presume che la vita attesa di uno strumento finanziario possa essere stimata in modo affidabile.

Tuttavia, nei rari casi in cui non è possibile effettuare una stima attendibile della vita attesa di uno strumento finanziario, l'entità deve utilizzare la durata contrattuale residua dello strumento finanziario.

QUANTIFICAZIONE DELLE PERDITE ATTESE SU CREDITI

ovvero

VALORE ATTUALE DI TUTTI I MANCATI INCASSI CHE POTREBBERO DERIVARE

$$\text{ECL} = \text{PD} \times \text{LGD} \times \text{EAD}$$

ECL – **Expected Credit Losses** (Perdite attese)

PD – **Probability of Default** (Probabilità del rischio d'insolvenza). Rappresenta la probabilità di una controparte di passare da in “bonis” a “default”;

LGD – **Loss given Default** (Stima della perdita al verificarsi dell'insolvenza)
Esprime in % l'incidenza della perdita, al netto dei recuperi, sull'esposizione passata a insolvenza, inclusi i costi di recupero.

EAD – **Exposure at Default** (Esposizione al momento dell'insolvenza)



«LIFETIME EXPECTED CREDIT LOSSES»

Criterio per calcolare gli accantonamenti.

Si considerano le perdite attese in tutto il periodo in cui la banca è esposta al rischio, ovvero l'intero periodo contrattuale, incluse eventuali opzioni di rinnovo

Ogni entità deve contabilizzare, **sin da subito e indipendentemente dalla presenza o meno di trigger event**, le perdite attese future sulle proprie attività finanziarie adeguando la stima in funzione del rischio di credito della controparte

Ogni anno va valutato **se il rischio di credito sia significativamente aumentato** dopo la rilevazione iniziale, confrontando rischio di inadempimento alla data di riferimento del bilancio con rischio di inadempimento alla data di rilevazione iniziale. **Se il rischio:**

- **NON è AUMENTATO** significativamente = si valutano gli accantonamenti sulle perdite attese nei 12 mesi successivi
- **è AUMENTATO** significativamente = si valutano gli accantonamenti nella lifetime

AUMENTO SIGNIFICATIVO DEL RISCHIO

Introdotta una «**presunzione relativa**: pagamenti sono scaduti da oltre 30 gg.

PAGAMENTI SCADUTI DA 30 GG

La banca può confutare tale presunzione se ha informazioni ragionevoli e dimostrabili, disponibili senza eccessivi costi o sforzi, che attestino che il rischio di credito non è significativamente aumentato.

PAGAMENTI NON SCADUTI DA 30 GG

Se vi sono stati aumenti significativi del rischio di credito prima che i pagamenti siano scaduti, la presunzione non si applica.

L'analisi del merito di credito è una attività estremamente delicata.

Le **informazioni** su cui si fonda, devono essere:

- **RAGIONEVOLI:** tali da consentire l'apprezzamento di scenari macroeconomici verosimili considerando le variabili in cui opera la banca.
- **SOSTENUTE SENZA COSTI E ONERI ECCESSIVI:** la banca non deve impiegare una parte consistente delle risorse monetarie derivanti dalla sua attività operativa, ma è sufficiente che utilizzi quelle fornite dal lavoro delle sue funzioni aziendali, in particolare dal risk management.

LE GARANZIE

Ai fini della valutazione delle perdite attese, la stima dei mancati incassi attesi deve riflettere «i flussi finanziari attesi dalle garanzie reali e da altri strumenti di attenuazione del rischio di credito che fanno parte delle clausole contrattuali» e che l'entità non rileva separatamente.

La stima dei mancati incassi attesi su uno strumento finanziario assistito da garanzia reale riflette l'**importo** e la **tempistica dei flussi attesi** dal pignoramento della garanzia reale **meno** i costi per l'ottenimento e la vendita, indipendentemente dal fatto che il pignoramento sia probabile o no: la stima dei flussi finanziari attesi tiene conto della probabilità di un pignoramento e dei flussi finanziari che potrebbero derivarne).

E' possibile tener conto anche dei **flussi attesi successivi alla data di scadenza** dell'attività finanziaria, se relativi all'escussione della garanzia.

CONDIZIONI:

- la garanzia fa parte dei termini del contratto che origina l'attività finanziaria
- la garanzia non è rilevata separatamente in bilancio

ACCANTONAMENTO

- Stimate le perdite future, la banca, contabilizza un **accantonamento** corrispondente per **compensare il rischio di credito**
- Le banche utilizzano il proprio capitale per assorbire le perdite: contabilizzando l'accantonamento, registra una perdita e deduce dal patrimonio l'importo che non si riuscirà a riscuotere dal cliente
- **Non vanno registrati accantonamenti per l'intero valore del credito**, in quanto potrebbero verificarsi nuovi rimborsi o essere recuperato parte dell'importo con l'escussione di garanzie, deve essere coperta **solo la perdita netta attesa**
- L'UE ha stabilito il **tasso di copertura minimo** che le banche sono tenute a mantenere per assicurare accantonamenti sufficienti
- Se La banca non registra **accantonamenti sufficienti**, deve correggere la carenza deducendo l'ammontare mancante dal capitale, con conseguenti problemi se non dispone di riserve sufficienti



IAS39 vs IFRS9

MODELLO	SEGMENTAZIONE PORTAFOGLIO	RILEVAZIONE DELLE PERDITE	ORIZZONTE TEMPORALE	COMPONENTE FORWARD LOOKING
IAS39	Non esplicitamente prevista (possibile a fini di svalutazioni collettive)	INCURRED LOSS PERDITA ACCERTATA determinata solo sulla base di evidenze oggettive già verificatesi	Un anno nella prassi	Non prevista
IFRS9	3 stages in funzione del rischio di credito	EXPECTED LOSS PERDITA ATTESA previsioni future a prescindere dal fatto che tali circostanze di rischio si siano già concretizzate o si concretizzeranno	In funzione dello stage di appartenenza: • Life time expected loss • 12 mesi expected loss	Prevista

NUOVO MODELLO GENERALE D'IMPAIRMENT (RIDUZIONE DI VALORE)

Il nuovo modello richiede di determinare con precisione il momento in cui si manifesta un significativo aumento del rischio di credito al fine di inserire le esposizioni in **3 STAGE**, in base alla qualità del loro merito creditizio.

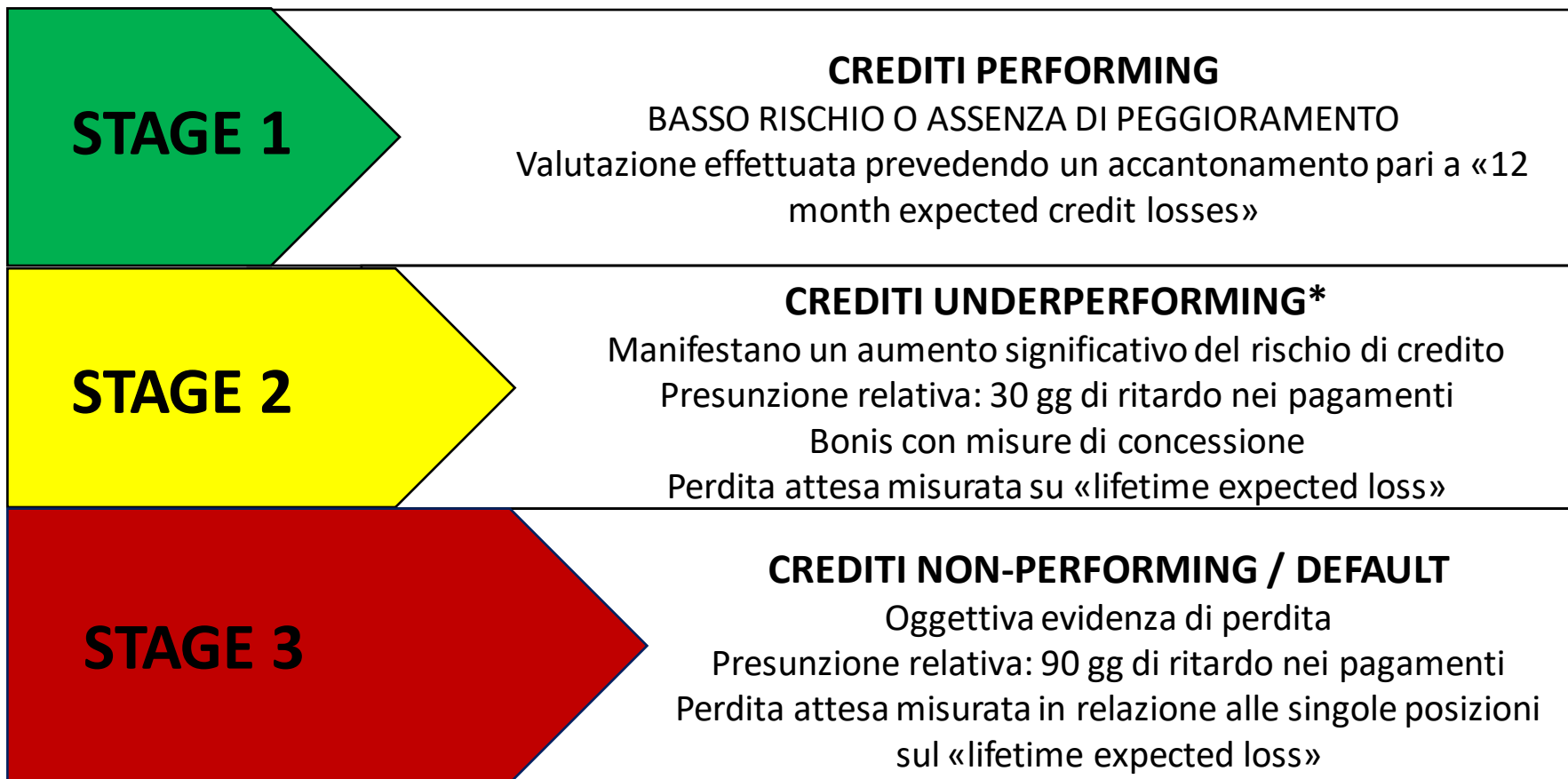
L'inserimento dei crediti nei diversi stadi comporta la stima delle perdite attese dello strumento finanziario secondo le regole proprie di ciascuno.

L'effetto più rilevante del trasferire un'attività finanziaria dallo stage 1 al 2 è il periodo lungo il quale vengono valutate le perdite attese su quel credito e quindi il fondo di svalutazione ovvero con riferimento **all'intera vita residua dello rapporto finanziario** anziché nei **12 mesi** successivi

=> notevole aumento delle risorse da destinare agli accantonamenti.

TRE STADI DI AUMENTO DEL RISCHIO DI CREDITO

EXPECTED CREDIT LOSS ECL MODEL - THREES



**La BCE ha creato una "Guidance to banks on non performing loans" che introduce gli Early Warning Indicators*

TRE STADI DI AUMENTO DEL RISCHIO DI CREDITO

STAGE 1

- **mancati pagamenti o sconfinamenti:** presunzione relativa di 30 giorni senza soglia di rilevanza
- **downgrading significativo** del rating rispetto alla valutazione del merito creditizio in fase di origination
- **cambiamenti nella Past Due** che eccedano un determinato livello
- **iscrizione in una watchlist** list: lista di crediti problematici/ o attribuzione in gestione a un team di monitoraggio dedicato a crediti problematici

STAGE 2

- **criterio oggettivo:** il debitore è in arretrato da 90 giorni
- **criterio soggettivo:** la banca giudica improbabile che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni, senza l'escussione di garanzie, in base a "UTP trigger" definiti dall'EBA, ovvero avvenimenti in cui si presume che il requisito soggettivo sia verificato

STAGE 3

TRE STADI DI AUMENTO DEL RISCHIO DI CREDITO

STAGE 3

DEFAULT

Definitivamente deteriorato il merito creditizio => l'entità non riuscirà più ad incassare i flussi di cassa che l'attività avrebbe dovuto generare

➤ PAST DUE - ESPOSIZIONI SCADUTE

Il debitore è in ritardo di 90 gg nei pagamenti ma si ritiene che le difficoltà siano solo temporanee e dovrebbe riuscire a recuperare in seguito

➤ UNLIKELY TO PAY - INADEMPIENZE PROBABILI

Ai sensi del comma 1 dell'art. 178 CRR, si ha un'inadempienza probabile quando *«l'ente giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni...»*.

La valutazione ai fini della classificazione di una posizione come UTP può operare a prescindere dalla presenza o meno di importi scaduti e non pagati.

➤ NON PERFORMING LOANS - SOFFERENZE

Esposizioni nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita.

NEW CALENDAR PROVISIONING

“Reg. (UE) 2019/630 del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO del 17 aprile 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013

Trova applicazione alle esposizioni originate da crediti erogati a partire dal 26.4.2019

Insieme di regole di fonte europea introdotte per assicurare che le banche, **attraverso un piano graduale di accantonamento prudenziale**, abbiano **livelli di copertura minimi sufficienti** ad evitare che le esposizioni deteriorate si accumulino nei bilanci senza adeguate rettifiche di valore.

Gli accantonamenti non devono essere solo sufficienti ma anche tempestivi.

DALL'ATTEGGIAMENTO «WAIT AND SEE» ALL'APPROCCIO PROATTIVO

Il nuovo approccio è caratterizzato da una visione prospettica, che richiede la rilevazione tempestiva delle perdite previste, in funzione:

- ✓ del periodo di permanenza a deteriorato (c.d. vintage)
- ✓ della presenza o meno di garanzie
- ✓ della tipologia di garanzie che assistono il credito

FUNZIONAMENTO

- A scadenze prestabilite il calendario determina il «**MINIMUM LOSS COVERAGE**»
- Il tasso di copertura richiesto aumenta gradualmente fino a raggiungere il 100%

NEW CALENDAR PROVISIONING

PERIMETRO PILLAR 1 «BACKSTOP PRUDENZIALE»

Regolamento 2019/630 proposto dal legislatore europeo contenente indicazioni sul *minimum loss coverage* da applicare ai nuovi flussi di **NPE erogati dopo il 26.4.2019**

Prevista una **deduzione automatica** di fondi propri delle banche nel caso in cui le NPE non siano sufficientemente coperte da accantonamenti o da altre rettifiche.

PERIMETRO PILLAR 2 «ADDENDUM»

- L'Addendum integra le Linee Guida BCE sugli NPL esplicitando **le aspettative di vigilanza** in merito agli accantonamenti prudenziali per le **posizioni erogate prima del 26.4.2019 ed entrate in NPE dopo il 1.4.2018**
- Le misure **non hanno carattere vincolante**, trattandosi di aspettative di vigilanza, la cui concreta implementazione è subordinata alla presenza di uno **scostamento tra le rettifiche di valore esistenti e quelle dettate dalle nuove regole**, e quindi all'instaurazione di un dialogo di vigilanza.
- La BCE valuta con **frequenza almeno annuale** qualsiasi divergenza tra le prassi delle banche e le aspettative esposte in merito agli accantonamenti prudenziali.

NEW CALENDAR PROVISIONING

ANNI INGRESSO IN NPL	UNSECURED		SECURED		
	PILLAR 1	PILLAR 2 ADDENDUM	PILLAR 1		PILLAR 2 ADDENDUM
			ALTRE GARANZIE	IPOTECARI	
More than 1	-	-	-	-	-
More than 2	35%	100%	-	-	-
More than 3	100%	100%	25%	25%	40%
More than 4	100%	100%	35%	35%	55%
More than 5	100%	100%	55%	55%	70%
More than 6	100%	100%	80%	70%	85%
More than 7	100%	100%	100%	80%	100%
More than 8	100%	100%	100%	85%	100%
More than 9	100%	100%	100%	100%	100%

NEW CALENDAR PROVISIONING

TARGET SREP SULLO STOCK NPL

Supervisory Review and Evaluation Process

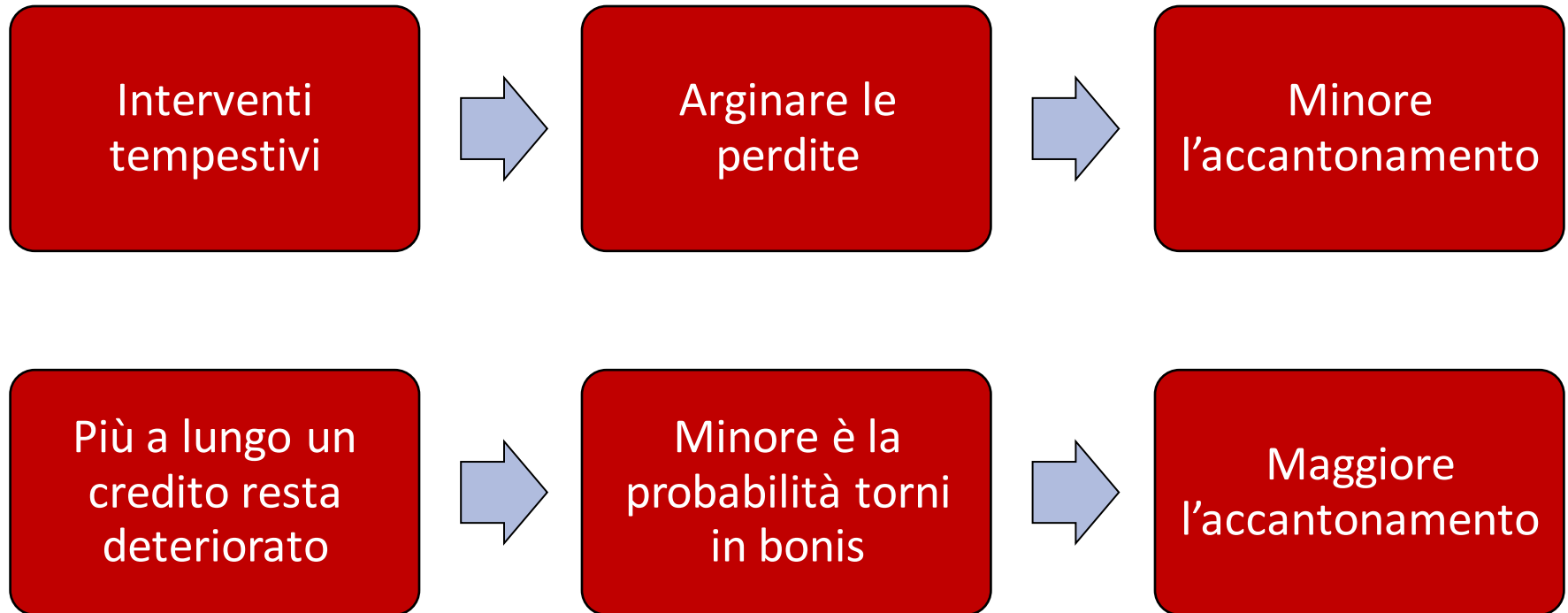
Dal 2020 la BCE prevede livelli minimi di copertura degli NPL esistenti per le banche sotto la sua diretta supervisione fino a svalutare integralmente lo stock di crediti deteriorati in un arco pluriennale predefinito, entro circa il 2026.

Per assegnare i target, la BCE ha distinto le banche sotto la sua supervisione in tre macro-fasce in base alla capacità di coprire gli NPL e al livello di NPL ratio

		ALTA Prima fascia		MEDIA Seconda fascia		BASSA Terza fascia
NPE secured (≥ 7 anni di deterioramento)	2020	60%	2020	50%	2020	40%
	2024	100%	2025	100%	2026	100%
NPE unsecured (≥ 2 anni di deterioramento)	2020	70%	2020	60%	2020	50%
	2023	100%	2024	100%	2025	100%

NEW CALENDAR PROVISIONING

VANTAGGI DELL'APPROCCIO PROATTIVO



NEW CALENDAR PROVISIONING

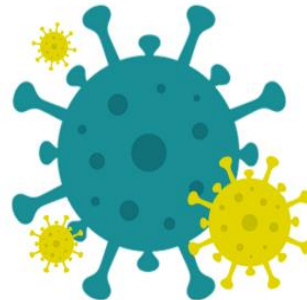
INTERAZIONI TRA NEW CALENDAR E PANDEMIA

Il **periodo di vintage** decorre dal 1.4.2018 e il primo Minimum Loss Coverage (35% per le esposizioni unsecured) scatta dopo due anni => il timing per i livelli minimi di copertura ha iniziato a decorrere dal 1.4.2020.

Il nuovo modello di accantonamenti è stato elaborato a ridosso dell'emergenza da COVID19 quando ancora erano inimmaginabili gli effetti della stessa.

La crisi economica provocata dalla pandemia ha alterato significativamente il quadro valutativo ed inciso profondamente sulle tempistiche di recupero dei crediti, *inter alia*:

- sospensione e rinvio d'ufficio delle procedure esecutive immobiliari con oggetto l'abitazione principale del debitore;
- incentivi alle moratorie
- iniezione di nuova finanza



NEW CALENDAR PROVISIONING

*Una delegazione italiana, aveva proposto di **disapplicare il backstop** per un periodo di due anni alla luce del blocco dell'attività dei Tribunali, ma la proposta non è stata accolta. Quanto all'**Addendum**, la BCE ha chiarito che la sua applicazione verrà effettuata caso per caso, con la necessaria flessibilità.*

*La disciplina del backstop è stata modificata in risposta alla crisi pandemica scadenando in modo più favorevole le svalutazioni sulle **esposizioni con Garanzia Pubblica**: il meccanismo è stato sospeso fino al termine del 7° anno dall'ingresso nello stato di deteriorato, pertanto non saranno previsti obblighi di copertura minima per i primi sette anni dalla classificazione a default.*

Il meccanismo di calendario non costituirebbe un problema se i tempi della giustizia civile in Italia fossero allineati a quelli prevalenti nel resto d'Europa.

A parità di altre condizioni l'elevata durata delle procedure di recupero dei crediti si traduce, meccanicamente, in un maggiore stock di NPL e ne deprime il valore.

È quindi necessario intervenire alla radice per accelerare i tempi della giustizia civile, incidendo sulla causa prima del fenomeno.

NEW CALENDAR PROVISIONING

INTERAZIONI TRA NEW CALENDAR E NUOVO CODICE DELLA CRISI

La riforma prevede l'impiego di alcuni indici di bilancio in ottica *forward looking* per valutare il probabile andamento aziendale e attivare segnalazioni da parte di organismi di controllo interni o esterni all'azienda.

Se il rapporto di copertura del debito prospettico (*DSCR debt service coverage ratio*) non è disponibile o sufficientemente affidabile, è necessario considerare 5 indici finanziari, con soglie diverse a seconda del settore di attività, sempreché la crisi non sia già stata evidenziata da un patrimonio netto negativo o dalla presenza di reiterati e significativi ritardi.

Il moltiplicarsi di simili indicatori – unitamente a quelli usati nei sistemi di *internal rating* e *early warning* delle banche – amplificherà i segnali di possibile insolvenza, attivando in potenza un numero maggiore di default.



NEW DEFINITION OF DEFAULT

In vigore dal 1.1.2021 prevista dal Regolamento Europeo (art. 178 del Reg. UE n. 575/2013)

METODO DI CLASSIFICAZIONE DEI CLIENTI AI FINI PRUDENZIALI

Introduce nuovi principi di classificazione delle esposizioni «non-performing» ai fini dell'inserimento nello **STAGE 3**

Basato su due criteri:

- **OGGETTIVO**: il debitore è in arretrato da 90 giorni;
- **SOGGETTIVO**: la banca giudica improbabile che il debitore adempia integralmente alle proprie obbligazioni, senza l'escussione di garanzie, in base a "UTP trigger" definiti dall'EBA ovvero avvenimenti in cui si presume che il requisito soggettivo sia verificato

INTRODOTTE DUE SOGLIE DI RILEVANZA

- **ASSOLUTA** 100 € per esposizioni retail - 500 € per esposizioni non retail
- **RELATIVA** 1% dell'esposizione complessiva verso una controparte*

Superate entrambe le soglie, si avvia il conteggio dei 90 gg (180 per le PA) gg

*La soglia dell'1% è soggetta a "discrezionalità nazionali", purché inferiore al 2,5%; l'EBA ha comunque consigliato un livello del 1%.

NEW DEFINITION OF DEFAULT

SOGLIE DI RIEVANZA

ESEMPI

Giorno X

Debitore retail con un'esposizione totale di €9.000 e uno sconfino di €95:

- soglia relativa superata ($95 > 90$, che è l'1% di 9.000)
- soglia assoluta non superata ($95 < 100$)

Non essendo superati entrambi i limiti non si verifica un giorno di past due.

Il contatore dei 90 giorni non scatta e se era già in corso, può essere azzerato.

Giorno X

Debitore retail con un'esposizione totale di €11.000 e uno sconfino di 120 €:

- soglia relativa superata ($120 > 110$, che è l'1% di 11.000)
- soglia assoluta superata ($120 > 100$).

Si conteggia la giornata X come un giorno di pastdue e se la situazione persiste per 90 giorni consecutivi, la controparte dovrà essere considerata a default.

NEW DEFINITION OF DEFAULT

CONTEGGIO DEI GIORNI

Il conteggio dei giorni “scaduti” si attiva quando vengono superate le soglie di materialità con riferimento alla **somma di tutti gli importi scaduti**.

L'approccio garantisce l'applicazione della soglia di rilevanza indipendentemente dallo schema di assegnazione dei pagamenti utilizzato dalla banca.

Diversamente sarebbe possibile considerare la somma degli importi scaduti da più di 90 giorni facendo stretto riferimento al piano di ammortamento: in questo modo, se i pagamenti ricevuti in ritardo vengono allocati alle rate scadute da più tempo, un'esposizione potrebbe essere scaduta da molti mesi prima che la soglia di rilevanza venga superata.

In merito alla **frequenza di conteggio**, si richiede estrema tempestività nella canalizzazione delle informazioni suggerendo l'utilizzo di processi automatici.

In particolare, si specifica che:

- a) in caso di **processi automatici** l'identificazione delle indicazioni di UTP dovrebbe essere effettuata su **base giornaliera**;
- b) in caso di **processi manuali** (ad es. controllo di fonti esterne e banche dati...) le informazioni dovrebbero essere aggiornate con una frequenza che garantisca la tempestiva identificazione del default

NEW DEFINITION OF DEFAULT

NOVITA' PRINCIPALI

- **divieto di compensazione** tra lo scaduto/sconfino registrato su di una linea di credito e gli eventuali margini disponibili presenti su altre linee di credito
- in caso di **pagamenti sospesi e/o scadenze modificate** da un accordo tra debitore e banca, il conteggio dei giorni di arretrato riparte dal nuovo piano
- le banche dovrebbero **censire le connessioni tra i propri clienti** così da individuare i casi in cui il default di un debitore possa ripercuotersi sulla capacità di rimborso di un altro (“effetto contagio”) che pure va considerato in default
- **rapporti infragruppo**: la classificazione a default di un cliente presso una società di un gruppo bancario comporta la classificazione a default anche presso le altre
- i casi in cui un pagamento risulti in **arretrato per effetto di mere cause tecniche** (malfunzionamento del sistema di pagamento, errori nei processi della banca che determinano ritardato inesatto accredito del pagamento) non possono determinare il default del debitore

NEW DEFINITION OF DEFAULT

CURED PERIOD

Introdotta un periodo di 3 mesi, dal momento della sistemazione dei fattori che hanno generato il default, nel quale il cliente dovrà mantenere una situazione di regolarità, che l'intermediario deve monitorare.

OBIETTIVO

ridurre i rischi di eccessiva volatilità nei passaggi di stato (senza validi e solidi elementi a sostegno del miglioramento della capacità di rimborso del cliente, vi è il rischio di un successivo, ulteriore default).

Il rischio riguarda particolarmente le esposizioni **past due**, che alcune banche riportano automaticamente in bonis non appena gli importi scaduti/sconfinati si azzerano, o rientrano al di sotto delle soglie di materialità.

Il rientro non è più sufficiente, ma innesca un processo di monitoraggio per verificare se:

- la situazione finanziaria del cliente è adeguata a consentire il rimborso integrale e puntuale del debito
- la capacità di adempiere alle proprie obbligazioni è “effettiva e permanente” (no se con escussione di garanzie).

NEW DEFINITION OF DEFAULT

CURED PERIOD

ESEMPIO

Il cliente X ha in essere un finanziamento rateale ed è in ritardo su una o più rate, per un importo complessivamente superiore alle soglie, da oltre 90 giorni => viene contrassegnato come **past due**.

Qualche tempo dopo, il cliente rifonde integralmente l'arretrato (senza che la banca abbia utilizzato le garanzie, ove presenti).

Si avvia il conteggio del **cure period** e nei successivi 90 giorni il cliente continuerà ad essere segnalato come “**past due sistemato**”.



NEW DEFINITION OF DEFAULT

Durante i 90 giorni il cliente potrebbe:

1) continuare a pagare regolarmente le rate in scadenza: la banca dovrà accertare che il miglioramento della situazione sia “effettivo e permanente” ovvero che la sua situazione finanziaria sia tale da consentire il rimborso integrale e tempestivo dell’obbligazione. All’esito positivo, terminato il cure period il cliente sarà nuovamente considerato **in bonis**.

2) non pagare regolarmente, senza superare entrambe le soglie di materialità: la presenza di nuovi arretrati potrà inficiare sul giudizio circa la natura “effettiva e permanente” del miglioramento e condurre al mantenimento della posizione in default anche al termine del cure period.

3) non pagare regolarmente, superando entrambe le soglie di materialità: il conteggio dei giorni di cure period cessa e la controparte continua ad essere considerata in default come se la momentanea sistemazione non fosse mai avvenuta.

Al fine di riavviare da zero il conteggio del cure period è necessaria una nuova sistemazione integrale degli importi scaduti.

FORBORNE EXPOSURES

L'Autorità Bancaria Europea (EBA) con il documento «*Final draft Implementing Technical Standards On Supervisory reporting on forbearance and non-performing exposures*», pubblicato il 25.7.2013 e recepito con **Regolamento di Esecuzione 227/2015** richiamato nella **circ. 272 di Banca d'Italia** ha introdotto standard tecnici in materia di esposizioni soggette a misure di “forbearance”

RATIO

Strumento aggiuntivo per individuare in modo puntuale esposizioni che sono state oggetto di **rinegoziazione/rifinanziamento** a causa di una difficoltà del debitore ad adempiere ai propri impegni finanziari, per ridurre i margini di discrezionalità esistenti nelle definizioni contabili e prudenziali applicate nei diversi Paesi e agevolare la confrontabilità dei dati a livello UE.

PRINCIPALI NOVITA'

- **eliminazione dello status “incaglio”** sostituito da “Inadempienze probabili”;
- **eliminazione dello status “ristrutturati”**;
- **introduzione** di regole per identificare le esposizioni con **misure di forbearance** concesse non solo ad esposizioni *non performing*, già individuate attraverso la categoria dei “Ristrutturati”, ma anche ad esposizioni *in bonis*.

OBIETTIVO

Consentire il rientro dell'esposizione creditizia in una situazione di rimborso sostenibile e, per le esposizioni classificate a credito deteriorato (es. UTP), porre le basi per una **regolarizzazione stabile** nel tempo e successivo **rientro in bonis**.

FORBORNE EXPOSURES

FATTISPECIE DI MISURE FORBEARANCE

- **modifica di termini/condizioni contrattuali** su un'esposizione che la controparte non potrebbe diversamente ripagare e che non sarebbero stati accordati se il cliente non si fosse trovato in difficoltà finanziaria;
- **rifinanziamento parziale o totale** di un debito problematico che non sarebbe stato accordato in assenza di difficoltà finanziaria della controparte
- **moratoria** sull'ammortamento del finanziamento

SUDDIVISIONE

- ***forborne performing exposures*** – clienti *in bonis* che rischiano di trovarsi in potenziale difficoltà di adempiere. **La banca valuta di concedere misure di forbearance ma mantiene la posizione in bonis con evidenza della misura accordata.**
- ***non-performing exposures with forbearance measures*** – che riguardano clienti classificati come deteriorati.

FORBORNE EXPOSURES

Cessano di essere classificate come esposizioni deteriorate se:

- non sono più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come deteriorate;
- è trascorso almeno un **1 anno (*cure period*)** dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui sono state classificate come deteriorate;
- dopo l'applicazione delle misure **non vi sono più arretrati** e la banca è persuasa che verosimilmente vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza

Verificate le precedenti condizioni inizia un periodo di prova che cessa:

- trascorsi almeno **2 anni (*probation period*)** dalla data di riclassificazione in bonis;
- effettuati **pagamenti regolari e a scadenza per almeno la metà del probation period**
- **nessuna delle esposizioni** verso il debitore è **scaduta da oltre 30 giorni**

GESTORI E ACQUIRENTI DI NPE

NUOVA DIRETTIVA EUROPEA SU GESTORI E ACQUIRENTI DI NPL

“Attuazione di una strategia globale per affrontare la questione dei crediti deteriorati è una priorità per l’Unione”



- 24.11.2021** Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’UE hanno approvato la versione definitiva della Direttiva 2021/2167 (c.d. “**Direttiva NPL**”)
- 8.12.2021** La direttiva viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE
- 29.12.2023** La direttiva deve essere recepita a livello nazionale

IL MERCATO DEGLI NPE

CHI VENDE

- Istituti bancari
- SPV
- Intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB
- Società di fornitura di servizi



Art. 1260 C.C.

Cedibilità dei crediti

Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito **non** abbia carattere strettamente personale o il trasferimento **non** sia vietato dalla legge.

CHI COMPRA

- SGR
- Agenzie di recupero ex art. 115 TULPS
- Intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB
- FIA
- SPV (Special Purpose Vehicle)
- Compratori non professionali (che non svolgono l'attività in modo ricorrente e sono principalmente interessati all'acquisto dell'immobile)

OBIETTIVI

- eliminare gli **ostacoli al trasferimento dei crediti deteriorati**, liberalizzando la cessione da parte degli enti creditizi ai c.d. “acquirenti di crediti” (persone fisiche e giuridiche che esercitano attività di acquisto su base professionale)
- **potenziare l'attività di due diligence** da parte dei potenziali acquirenti
- **aumentare la competizione**, anche su base transnazionale, per favorire l'**ingresso di nuovi player attraverso l'apertura dei singoli mercati nazionali**
- incrementare i **presidi sul mercato dei crediti e le tutele in favore dei debitori ceduti**, tramite la creazione di un **regime autorizzativo** e di **vigilanza minimo** applicabile ai “gestori di crediti”
- introdurre disposizioni volte specificatamente alla **tutela dei debitori**, anche in caso di **cessione dei crediti** a soggetti di paesi terzi, introducendo:
 - **obblighi informativi**
 - specifiche **regole di condotta**
 - un **nuovo regime di pubblicità per i “gestori di crediti”** attraverso la costituzione di un nuovo albo di vigilanza
 - la **possibilità di presentare reclami e nuovi presidi in materia contrattuale** e nei rapporti creditore-debitore.



MODALITA' DI RECEPIMENTO

Articolo 32

1. Gli Stati membri **adottano e pubblicano entro il 29.12.2023 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva...**
2. **Essi applicano le misure di cui al par. 1 a decorrere dal 30.12.2023. In deroga, i soggetti che già svolgono attività di gestione dei crediti in conformità del diritto nazionale al 30.12.2023 sono autorizzati a continuare a svolgere tali attività di gestione dei crediti nel loro Stato membro di origine fino al 29.6.2024 o fino alla data in cui ottengono un'autorizzazione ai sensi della presente direttiva, se quest'ultima data è anteriore.**
3. **Gli Stati membri in cui sono già in vigore regimi equivalenti o più rigorosi rispetto a quelli stabiliti dalla presente direttiva in relazione alle attività di gestione dei crediti possono consentire ai soggetti che già svolgono attività di gestione dei crediti nell'ambito di tali regimi al 30.12.2023 di essere automaticamente riconosciuti come gestori di crediti autorizzati dalle disposizioni nazionali di recepimento.**

E' lasciato agli Stati Membri un margine di discrezione nel valutare le misure di recepimento che meglio possano conciliarsi con il rispettivo vigente quadro normativo



AMBITO DI APPLICAZIONE

«La presente direttiva si applica sia ai **diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato**, sia al **contratto di credito deteriorato stesso**»

Considerando 8

L'articolo 1 aggiunge: «**emesso da un ente creditizio stabilito nell'Unione**»

1. CONTRATTO DI CREDITO

Art. 3 Un contratto nella sua versione originaria, modificato o sostituito, in base al quale un ente creditizio concede un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra agevolazione finanziaria analoga.

CESSIONE DEL CREDITO Artt. 1260 ss Codice Civile Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.

CESSIONE DEL CONTRATTO Artt. 1406 ss Codice Civile Si ha la cessione di un contratto quando una parte di un contratto originario - purché a prestazioni corrispettive, da ambo le parti non ancora eseguito - stipula con un terzo un nuovo contratto, con il quale si accordano per trasferire **tutti i rapporti attivi e passivi**, derivanti da esso, **purché vi sia il consenso del ceduto**. Il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il ceduto, salvo che questo non abbia espresso volontà contraria. Se una delle prestazioni è già stata eseguita si ricorre alla cessione del solo credito.



2. CONTRATTO DI CREDITO DETERIORATO

Art.3: un contratto di credito classificato come esposizione deteriorata conformemente all'articolo 47 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 meglio noto come CRR (capital requirements regulation) come modificato dal Regolamento (UE) 2019/630 del 17.4.2019.

Sono classificate come esposizioni deteriorate le esposizioni:

- a) in relazione alle quali si ritiene che sia intervenuto un default ai sensi dell'articolo 178, New Definition of Default in vigore dal 1.1.2021
- b) che si ritiene abbiano subito una riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile (IFRS9 sostituisce IAS39);
- c) le esposizioni in prova, qualora siano state accordate misure di concessione aggiuntive o qualora le esposizioni siano scadute da oltre 30 giorni;
- d) le esposizioni in forma di impegno che, qualora utilizzato o altrimenti attivato, non verrebbe probabilmente rimborsato in modo integrale senza escussione delle garanzie reali;
- e) le esposizioni sotto forma di garanzia finanziaria che sarebbe probabilmente attivata dalla parte garantita, compresi i casi in cui l'esposizione garantita sottostante soddisfa i criteri per essere considerata deteriorata.



3. EMESSO DA UN ENTE CREDITIZIO STABILITO NELL'UNIONE

Creditore originario sia un “Ente Creditizio” quale definito all’art.4, par. 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013: un'impresa la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto.

Si ritiene debba ritenersi tale il contratto avendo riguardo al momento della sua “concessione”, pertanto la direttiva applicabile ai crediti ceduti da soggetti, non istituti di credito, che a loro volta li avevano acquistati.



SI ESCLUDONO DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

- la gestione dei crediti commerciali, derivanti da contratti di forniture...
- la gestione dei crediti quando l'acquirente è una SPV purchè:
 - sia rispettato il livello di tutela garantita ai consumatori dalla direttiva
 - si assicuri che le autorità competenti ricevano le informazioni necessarie dai gestori
- la gestione effettuata da:
 - un ente creditizio stabilito nell'unione;
 - un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA)
 - un ente non creditizio soggetto alla vigilanza di un'autorità competente
- L'acquisizione dei crediti da parte di un ente creditizio stabilito nell'Unione
- Il trasferimento dei crediti, verificatosi prima del 30 dicembre 2023



CONTENUTI PRINCIPALI DEGLI INTERVENTI

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché:

- *la **dirigenza del gestore di crediti** nel suo insieme sia in possesso dell'esperienza e delle conoscenze adeguate per condurre l'attività in modo competente e responsabile.*
- *sia garantita la conformità con le norme in materia di **tutela del debitore** nonché con quelle in materia di protezione dei dati personali, con adeguati modalità di **governance** e meccanismi di **controllo interno** nonché procedure adeguate per la **raccolta e il trattamento dei reclami**, soggetti a vigilanza*
- *i gestori dei crediti dispongano di idonee **procedure antiriciclaggio** e contro il finanziamento del terrorismo*
- *i **gestori di crediti** agiscano in modo corretto e tenendo in debito conto la **situazione finanziaria dei debitori***
- *se a livello nazionale siano disponibili servizi di **consulenza in materia di debito** per facilitare il rimborso, i gestori valutino la possibilità di orientare i debitori verso tali servizi*

Considerando (28)



AUTORIZZAZIONE NECESSARIA PER I GESTORI

NOVITÀ

Gli Stati membri esigono che il gestore di crediti ottenga un'autorizzazione nello Stato membro di origine prima di iniziare la propria attività all'interno del territorio di quest'ultimo, in conformità dei requisiti stabiliti dalle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva.

PROCEDURA PER L'AUTORIZZAZIONE

- **Domanda all'autorità procedente**, dettagliatamente corredata di informazioni,
- **Le autorità valutano entro 45 giorni** dal ricevimento della domanda di autorizzazione, se la stessa è completa.
- **Entro 90 giorni** a decorrere dalla data di ricevimento di una domanda completa o, se la domanda è considerata incompleta, dalla data di ricevimento delle informazioni richieste, le autorità competenti notificano al richiedente il la concessione o il diniego dell'autorizzazione indicando le ragioni del diniego.
- **Il richiedente ha il diritto di ricorrere** dinanzi a un organo giurisdizionale, qualora le autorità competenti decidano di rifiutare la richiesta di autorizzazione o qualora, entro 90 giorni le autorità competenti non abbiano adottato alcuna decisione in merito alla domanda.



RECLAMI

Gli Stati membri provvedono affinché:

➤ I GESTORI DI CREDITI

- istituiscano e mantengano procedure efficaci e trasparenti per il trattamento dei reclami da parte dei debitori.
- trattino i reclami dei debitori a titolo gratuito e registrino i reclami stessi e le misure adottate per darvi seguito.

➤ LE AUTORITÀ COMPETENTI

istituiscano e **pubblichino una procedura per la gestione dei reclami** da parte dei debitori riguardanti gli acquirenti di crediti, i gestori di crediti e i fornitori di servizi di gestione dei crediti, e **provvedono affinché siano trattati senza ritardo all'atto del ricevimento.**



FLESSIBILITÀ E OPZIONI DI *POLICY*

Aumentare il livello di armonizzazione all'interno del mercato unico con

REGOLE COMUNI

cui i gestori e gli acquirenti di crediti devono attenersi per operare all'interno dell'Unione

STANDARD UNIFORMI

per garantirne l'idonea condotta e una vigilanza efficace sui gestori di crediti

Riconoscendo le differenze esistenti tra i diversi sistemi giuridici la direttiva riserva alcuni **margini di flessibilità** agli Stati membri, consentendo di calibrare il recepimento e l'effettivo grado di apertura dei mercati nazionali alle specificità esistenti a livello nazionale.



SPAZI DI FLESSIBILITÀ A LIVELLO NAZIONALE

- **mantenere le limitazioni previste in materia di cessione e acquisto di crediti**, escludendo dall'ambito di applicazione alcune tipologie di crediti deteriorati, nel caso derivino da un contratto di credito non scaduto, scaduto da meno di 90 giorni o non è risolto conformemente al diritto civile nazionale (**art 2, par. 3**);
- **mantenere le specificità in materia di cartolarizzazioni**, lasciando impregiudicata la gestione di crediti deteriorati realizzata nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, a condizione che ciò: **i)** non influisca sul livello di tutela garantita ai consumatori dalla direttiva; **ii)** assicuri che le autorità competenti ricevano comunque dai gestori di crediti le informazioni necessarie all'esercizio della vigilanza (**2, par. 4**);
- esonerare dall'ambito di applicazione della direttiva la gestione di crediti deteriorati effettuata da notai e ufficiali giudiziari pubblici o avvocati, quando esercitano tale attività nel quadro della rispettiva professione (**2, par 6**);
- **estendere l'obbligo posto a carico degli acquirenti di crediti di nominare un gestore** autorizzato per la gestione anche di altri contratti di credito, diversi da quelli previsti in via obbligatoria dalla direttiva (**17, par. 1**), nonché imporre al gestore di crediti a tal fine nominato di adempiere agli obblighi posti in capo all'acquirente di crediti ai sensi del diritto nazionale, compreso l'obbligo di segnalazione al registro dei crediti (**art. 17 par. 5, comma 2**);



SPAZI DI FLESSIBILITÀ A LIVELLO NAZIONALE

- mantenere le competenze e le prerogative nazionali in materia di **tenuta e segnalazione ai registri dei crediti**, inclusa la possibilità di richiedere agli acquirenti informazioni ulteriori sui diritti del creditore, sul contratto e sulla sua esecuzione (**17 par. 3**);
- consentire agli acquirenti di crediti di **impiegare persone fisiche** per la gestione dei crediti acquistati, prevedendo però un regime regolamentare e di vigilanza nazionale e senza che esse possano godere del “passaporto europeo” (**17 par. 4**);
- **designare più di un'autorità di vigilanza** per l'esercizio dell'attività di supervisione, stabilendo i rispettivi compiti e designando una di esse come unico punto di contatto per gli scambi e le interazioni necessari con le autorità di vigilanza competenti degli altri Stati membri (**21 par. 3 e 4**);
- **riconoscere automaticamente** (per gli Stati membri con regimi equivalenti o più rigorosi rispetto a quelli stabiliti dalla direttiva) come gestori autorizzati ai sensi della direttiva entità già attive a livello nazionale nella gestione dei crediti (**articolo 32 par. 2**).





Considerato il decorso del termine fissato dalla direttiva per l’emanazione del D. LGS di attuazione, Il **Dipartimento del Tesoro** ha avviato una **consultazione pubblica** sullo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2021/2167 detta anche:

Secondary Market Directive – SMD

In particolare, vengono proposti **emendamenti al D. Lgs. 1993, n. 385** “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (**TUB**), per il tramite dell’introduzione, **nel Titolo V, di un nuovo Capo II**, dedicato all’attività di acquisto e gestione di crediti in sofferenza.

https://www.dt.mef.gov.it/it/dipartimento/consultazioni_pubbliche/consultazioni_in_corso/index.html

Il **Capo II** conterrà la **disciplina della nuova figura di intermediario introdotta dalla SMD**, ovvero il “**gestore di crediti insofferenza**” autorizzato e vigilato dalla Banca d'Italia.

Previsti interventi anche sul **Titolo VI**, in materia di **trasparenza e rapporti** con i clienti, e sulla disciplina sanzionatoria, di cui al **Titolo VIII**.

ORGANI PREPOSTI

Normativa primaria: esercizio delle discrezionalità previste dalla direttiva

Banca d'Italia: emanare le necessarie disposizioni di attuazione, che riguarderanno aspetti di natura tecnica o applicativi

Ministero dell'Economia e delle Finanze: individuare altri soggetti che, in considerazione dell'attività svolta, potrebbero essere **esclusi dall'applicazione del nuovo Capo del TUB**.

Oltre agli emendamenti al TUB, viene proposta nello schema di decreto legislativo anche la **modifica dell'art. 19 bis del d.lgs 27.1.2010, n. 39**, in materia di **revisione legale dei conti**, affinché tra gli enti soggetti a regime intermedio siano ricompresi anche i gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi del **nuovo art. 114 c. 6 del TUB**.

Le osservazioni devono essere **inviate entro il 29.2.2024**

DEFINIZIONI

a) «crediti in sofferenza»: indica i crediti concessi da banche e altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti e classificati in sofferenza secondo disposizioni attuative della Banca d'Italia;

b) «gestione di crediti in sofferenza»: indica lo svolgimento di una o più delle seguenti attività in relazione a crediti in sofferenza:

- 1) la riscossione e il recupero dei pagamenti dovuti dal debitore;*
- 2) la rinegoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali con il debitore, in linea con le istruzioni impartite dall'acquirente di crediti in sofferenza, a condizione che non costituisca attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 106; non rilevano a tali fini l'estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento. Non rientra nel presente punto 2) l'attività svolta da intermediari del credito come definiti dagli articoli 120- quinquies, comma 1, lettera g), e 121, comma 1, lettera h);*
- 3) la gestione dei reclami dei debitori riguardanti gli acquirenti di crediti in sofferenza, i gestori di crediti in sofferenza e i soggetti a cui sono state esternalizzate funzioni aziendali riguardanti la gestione dei crediti in sofferenza;*
- 4) l'informativa al debitore relativa a ogni variazione dei tassi di interesse e degli oneri o a ogni pagamento dovuto;*

DEFINIZIONI

c) «gestori di crediti in sofferenza»: indica le società iscritte nell'albo di cui all'articolo 114.5 che svolgono l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza;

d) «gestori di crediti dell'Unione europea»: indica le imprese autorizzate ai sensi della direttiva (UE) 2021/2167 in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia all'esercizio dell'attività di gestione di crediti per conto di acquirenti di crediti;

e) «acquirenti di crediti in sofferenza»: indica la persona fisica o giuridica, diversa da una banca, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale acquista crediti in sofferenza;

2. Se non diversamente disposto, le norme del presente Capo che fanno riferimento all'acquisto e alla gestione di crediti in sofferenza **si applicano anche all'acquisto e alla gestione dei contratti sulla base dei quali il credito in sofferenza è stato concesso.**

AMBITO DI APPLICAZIONE: OGGETTO

In attuazione della flessibilità riconosciuta, l'ambito di applicazione dell'intervento verrebbe calibrato al fine di:

- limitare la liberalizzazione dell'acquisto a titolo professionale di crediti ai **solli crediti classificati in sofferenza**, pertanto, all'acquisto di crediti diversi dalle sofferenze continuerebbe a trovare applicazione la disciplina esistente.

La limitazione è legata alle **specificità dei crediti deteriorati esclusi** per i quali è prevista una gestione più attiva rispetto alle sofferenze, cui è funzionale anche la possibilità di erogare nuova finanza che continuerebbe ad essere riservata dalla legge e non farebbe capo ai gestori di crediti di cui al nuovo Capo del TUB.

L'**attività di rinegoziazione** esercitata dai gestori di crediti in sofferenza, svolta in linea con le istruzioni impartite dall'acquirente, non può ricomprendere l'attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 106 del TUB, non rilevando a tali fini l'estinzione anticipata del debito e la posticipazione dei termini di pagamento. Tale regola varrebbe anche per i gestori di crediti provenienti da altri Stati dell'Unione europea che operano nel territorio della Repubblica, anche nel caso siano autorizzati all'attività di concessione di finanziamenti nello stato di origine.

AMBITO DI APPLICAZIONE: SOGGETTI

Le disposizioni si applicano all'acquisto di crediti e alla gestione di crediti in sofferenza, ad eccezione, e salvo ove diversamente disposto, dei casi in cui la gestione sia svolta da:

a) gestori, come definiti all'art. 1, c.1, q-bis), D.LGS 24.2.1998, n. 58, per conto degli OICR di cui all'art.1, c.1, k), del medesimo decreto da essi gestiti;

b) banche, anche con riferimento ai crediti dalle stesse concessi o acquistati;

c) intermediari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106, anche con riferimento ai crediti dagli stessi concessi o acquistati, se l'attività è esercitata in Italia. Gli intermediari possono esercitare l'attività di gestione di crediti in sofferenza in altri stati UE se autorizzati ai sensi dell'art.114.6, c.5.

2. Fermo quanto previsto dall'art.114.10, le disposizioni del presente Capo non si applicano alla gestione di crediti in sofferenza effettuata nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/99, quando l'acquirente di crediti in sofferenza è una società veicolo per la cartolarizzazione...

Per la gestione dei crediti cartolarizzati resterebbe obbligatorio avvalersi di una banca o di un intermediario di cui all'art. 106 TUB, mentre l'attività di sub-servicing potrebbe essere esercitata – in regime di esternalizzazione – come già avviene senza che il sub-servicer ottenga un'autorizzazione ai sensi della nuova disciplina. Saranno però imposti requisiti ulteriori, per esempio in materia di comunicazioni, per assicurare la conformità rispetto alle disposizioni della direttiva.

AMBITO DI APPLICAZIONE

La nuova disciplina troverebbe applicazione con riferimento ai **crediti concessi** non solo dalle banche, ma **anche da altri intermediari abilitati alla concessione di finanziamenti** (quali intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB, fondi di investimento, società veicolo di cartolarizzazione).

Tale scelta, non espressamente contemplata dalla direttiva, è volta ad assicurare la creazione di un mercato secondario unico, non frammentato, delle sofferenze.

In base a quanto previsto dalla direttiva, gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB – poiché soggetti a requisiti più rigorosi di quelli stabiliti dalla direttiva – sono esclusi dall'obbligo di chiedere l'autorizzazione come gestori di crediti in sofferenza, salvo vogliano esercitare questa attività in via transfrontaliera per mezzo del “**passaporto europeo**”.

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE E OBBLIGO PER L'ACQUIRENTE DI AVVALERSI IN TUTTI I CASI DI GESTORI DI AUTORIZZATI

Esercitando la discrezionalità prevista dall'art. 17, par. 1, lett. a) della SMD, l'acquirente sarebbe sempre tenuto a nominare un gestore (oppure una banca o intermediario finanziario di cui all'articolo 106 TUB) per l'esercizio dell'attività di gestione dei crediti. Tale soggetto sarebbe responsabile dell'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla nuova disciplina, compresi gli obblighi di informativa.

Scelta dettata da:

- **esigenze di vigilanza:** mediante tale obbligo l'autorità potrà sempre interfacciarsi con un soggetto regolamentato a fini di verificare il rispetto della normativa applicabile
- **volontà di assicurare maggior tutela al debitore ceduto** che pertanto interagirebbe con un soggetto regolamentato, autorizzato e vigilato

In virtù di ciò, non verrebbe quindi esercitata l'opzione di cui all'art. 17, par. 4 della direttiva, che consente all'acquirente di ricorrere anche a persone fisiche per la gestione dei crediti.

COMUNICAZIONI AL DEBITORE CEDUTO

In caso di acquisto di crediti in sofferenza, il gestore, la banca o l'intermediario iscritto nell'albo previsto dall'art. 106 nominato dall'acquirente per l'attività di gestione, comunica individualmente al debitore ceduto l'avvenuta cessione su supporto cartaceo o altro supporto durevole dopo la cessione e in ogni caso prima dell'avvio del recupero del credito.

L'obbligo è esteso anche nel caso in cui il cessionario sia una banca, un intermediario finanziario di cui all'art. 106 TUB, un OICR, nonché alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione.

Tale scelta è reputata necessaria al fine di assicurare un **trattamento omogeneo** e una tutela diffusa dei debitori ceduti.

A Banca d'Italia è riservato il potere di stabilire il contenuto e le modalità delle comunicazioni e di identificare ulteriori casi in cui il debitore ceduto è destinatario di una informativa sulla cessione disciplinando modalità e contenuti della comunicazione.

RECLAMI ED ESPOSTI

1. La Banca d'Italia disciplina le procedure che i gestori di crediti in sofferenza adottano per la gestione dei reclami presentati dai debitori.
2. I debitori ceduti possono presentare alla Banca d'Italia, secondo la procedura dalla stessa pubblicata, esposti relativi agli acquirenti di crediti in sofferenza, ai gestori di crediti in sofferenza o ai soggetti cui sono state esternalizzate funzioni aziendali riguardanti la gestione dei crediti in sofferenza.

PARTECIPAZIONE DELL'ACQUIRENTE ALLA CENTRALE DEI RISCHI

Sulla base di quanto previsto dall'art. 17, par. 3 della direttiva, gli acquirenti di crediti parteciperanno alla centrale dei rischi.

L'obbligo di segnalazione sarà assolto per il tramite delle banche, degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB o dei gestori di crediti in sofferenza che operano per conto degli acquirenti.

In questo modo si assicurerà continuità nel regime di segnalazione, a tutela del sistema e dei suoi operatori.

AUTORITÀ DI VIGILANZA

Nonostante la possibilità concessa dalla direttiva, la Banca d'Italia sarebbe l'unica autorità competente per l'esercizio dell'attività di vigilanza sui gestori di crediti in sofferenza.

AUTORIZZAZIONE

1. La Banca d'Italia autorizza i gestori di crediti in sofferenza quando ricorrano le seguenti condizioni:

- a) sia adottata la forma di SPA, SAPA, SRL o di società cooperativa;
- b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica, ove è svolta almeno una parte dell'attività di cui all'art. 114.1, c.1, b), 1;
- c) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art.19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate, secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 114.13, c. 1 e 3;
- d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 114.13, c.2;
- e) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, i dispositivi di governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, le politiche e le procedure per assicurare il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di tutela dei debitori, incluse quelle per la gestione dei reclami.

VIGILANZA

I gestori di crediti in sofferenza inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

La Banca d'Italia può (inter alia):

- chiedere informazioni al personale dei gestori di crediti in sofferenza, anche per il tramite di questi ultimi.
- emanare disposizioni di carattere generale sui gestori di crediti in sofferenza aventi ad oggetto: il governo societario, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, e i controlli interni.
- convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti dei gestori di crediti in sofferenza per esaminare la situazione degli stessi;
- ordinare la convocazione degli organi collegiali dei gestori di crediti in sofferenza, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
- effettuare ispezioni presso i gestori di crediti in sofferenza o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali e chiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

ALBO DEI GESTORI DEI CREDITI IN SOFFERENZA

1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo, consultabile pubblicamente e accessibile sul sito internet, i gestori di crediti in sofferenza autorizzati in Italia ai sensi dell'articolo 114.6. La Banca d'Italia aggiorna le informazioni contenute nell'albo periodicamente e, in caso di revoca dell'autorizzazione, senza indugio.
2. I gestori di crediti in sofferenza indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
3. La Banca d'Italia iscrive altresì nell'albo i gestori di crediti Proposte di modifiche normative per il recepimento della SMDdell'Unione europea che operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 114.9..

PRINCIPI GENERALI

1. Gli acquirenti di crediti in sofferenza e i gestori di crediti in sofferenza, nei rapporti con i debitori:
 - a) si comportano secondo correttezza, diligenza e trasparenza;
 - b) forniscono informazioni corrette, chiare e non ingannevoli;
 - c) garantiscono la riservatezza dei dati personali;
 - d) nelle comunicazioni con i debitori agiscono senza molestia, coercizione o indebito condizionamento.

MODALITA' DI CESSIONE

CARTOLARIZZAZIONE

- Trasformazione di crediti bancari in titoli obbligazionari negoziabili sul mercato

FIA

- Conferimento in fondi alternativi di investimento

MODALITA' DI CESSIONE

SECURITIZATION - L. 30 aprile 1999

Tecnica finanziaria usata per attingere risorse economiche aggiuntive

In linea generale, le cartolarizzazioni consistono in operazioni finanziarie mediante le quali portafogli di crediti vengono selezionati e aggregati al fine di costituire un supporto finanziario a garanzia di titoli (c.d. asset backed securities – ABS o Notes) collocati nel mercato dei capitali (Noteholder)

In particolare, nel modello accolto dalla Legge 130, art.7.1

La **banca** cede i suoi crediti deteriorati ad una **società con oggetto esclusivo la cartolarizzazione dei crediti** che provvede:

- all'emissione dei titoli destinati alla circolazione per finanziare l'acquisto dei crediti
- al recupero dei crediti, mediante soggetti specializzati: **Servicer**
- al rimborso dei titoli emessi

Il **rischio** viene **trasferito** ai sottoscrittori finali delle obbligazioni, **Noteholder**, in quanto il rimborso è strettamente subordinato alla effettiva riscossione dei crediti stessi

- I crediti relativi a ciascuna operazione, i relativi incassi e le attività finanziarie acquistate con i medesimi costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni
 - Su ciascun patrimonio non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti

MODALITA' DI CESSIONE

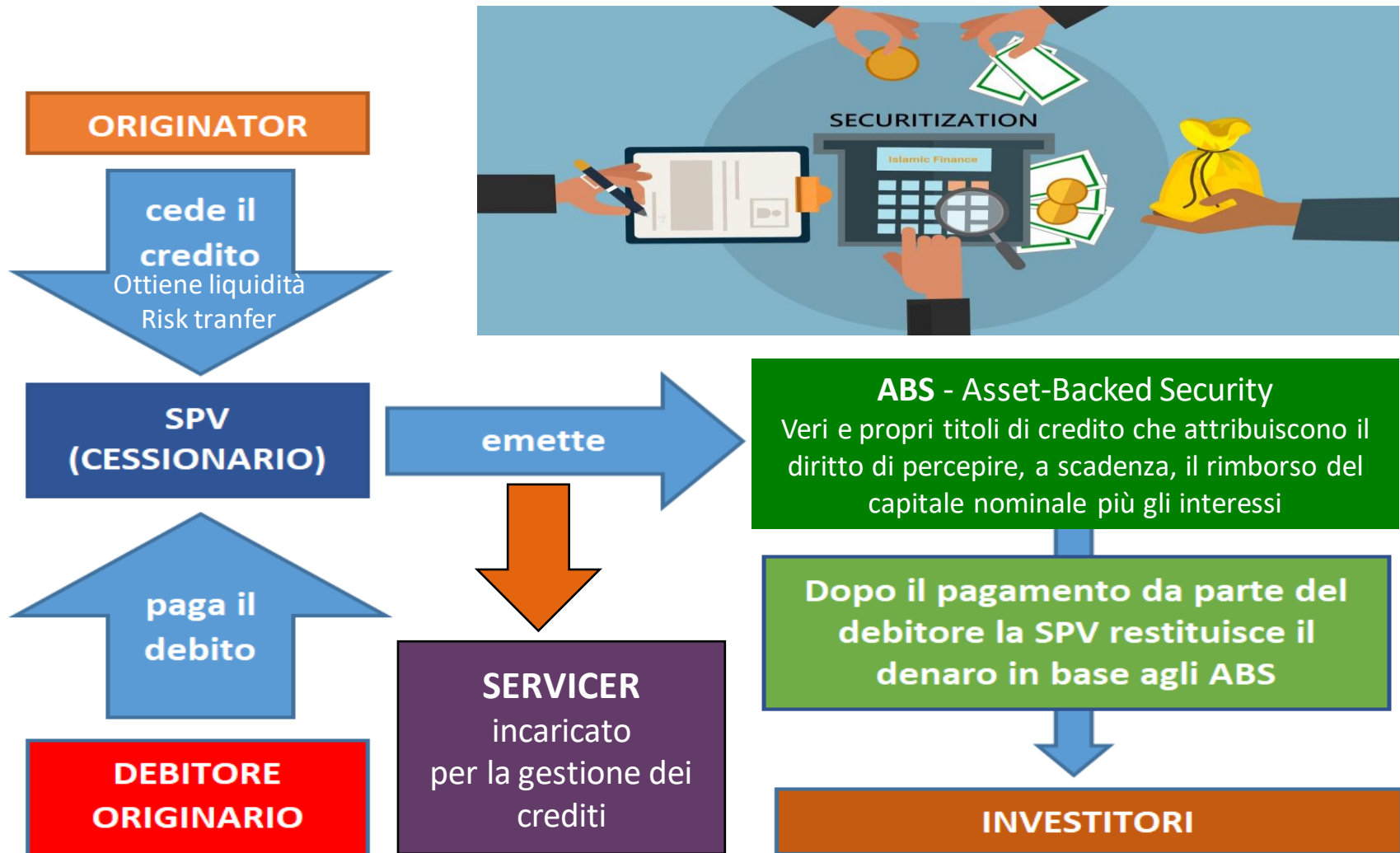
SPECIAL PURPOSE VEHICLE - SPV 130 «LEGGE 130»

Come modificata dalla legge n. 96 del 21.6.2017

- La società cessionaria, o la società emittente titoli se diversa dalla società cessionaria, può costituire una società apposita, con **oggetto esclusivo la realizzazione di una o più attività nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione**:
 - ✓ devono essere iscritte nell'albo speciale presso il Ministero del Tesoro e l'U.I.C.;
 - ✓ devono ricorrere i requisiti di onorabilità e professionalità dei soci e degli esponenti
- **Preclusa ogni attività imprenditoriale diversa** da quella strettamente necessaria all'effettuazione dell'operazione di cartolarizzazione
- **Possono concedere finanziamenti** finalizzati a migliorare le prospettive di recupero dei crediti e a favorire il ritorno *in bonis*
- **Non ha la disponibilità dei flussi attivi rivenienti dai crediti**: «le somme corrisposte dai debitori sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto di tali crediti nonché al pagamento dei costi dell'operazione»
- Solo al termine dell'operazione, e sempre che ciò sia stabilito contrattualmente, **l'eventuale eccedenza che residua potrà entrare nella disponibilità dell'SPV130**.
- Solo **l'eventuale risultato di gestione che residua**, soddisfatti tutti i creditori del patrimonio separato al termine di ciascuna operazione di cartolarizzazione, **sarà soggetto a tassazione**.

MODALITA' DI CESSIONE

STRUTTURA E FUNZIONAMENTO



MODALITA' DI CESSIONE

ALTRE FORME DI CARTOLARIZZAZIONE

SINTETICA

Non viene ceduta la proprietà del portafoglio ma **soltanto il rischio** di credito e la titolarità delle esposizioni rimane in capo all'originator. La **SPV agisce come se fosse un'assicurazione** e si impegna a rimborsare l'originator nel caso in cui il debitore diventi insolvente. L'Originator versa alla SPV un importo periodico il cui ammontare è il "prezzo" della copertura.

REVOLVING

SPV emette titoli contenenti crediti ceduti e portati a scadenza man mano che si formano nel bilancio dell'originator.

Periodo di revolving gli investitori ricevono il pagamento degli interessi mentre i rimborsi in linea capitale sono utilizzati dalla SPV per acquistare nuovi crediti;

Periodo di ammortamento gli investitori ricevono il pagamento degli interessi e della quota capitale

TRAMITE CONDUIT

I crediti vengono ceduti ad un altro tipo di veicolo che prende il nome di **Conduit**. Questo emette un particolare strumento finanziario che prende il nome di **asset backed commercial paper** (ABCP) con scadenza pari o inferiore ad un anno. Le ABCP in scadenza vengono rimborsate mediante l'emissione di nuove ABCP

REPACKAGING

Resecuritisation cessione di titoli generati da una precedente operazione di cartolarizzazione. I titoli prendono il nome di **Collateralized Debt Obligation** (CDO). L'operazione è di tipo bullet cioè prevede un piano di rimborso progressivo mentre l'intero capitale è rimborsato in un unico pagamento alla scadenza dell'obbligazione.

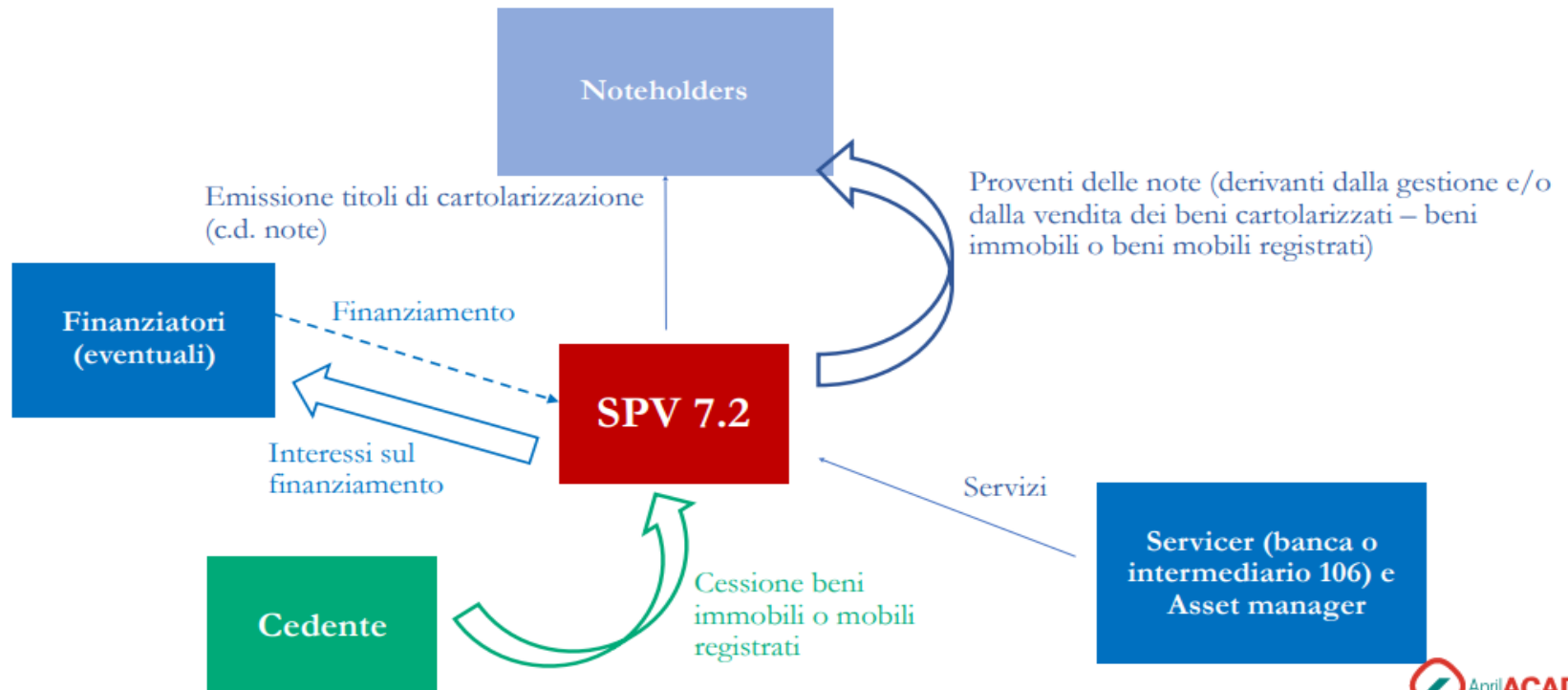
MODALITA' DI CESSIONE

CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILIARE SPV 7.2

Le operazioni che coinvolgono le SPV 7.2 si differenziano rispetto alle altre tipologie di cartolarizzazioni in quanto le stesse non hanno come sottostante crediti, bensì diritti su beni immobili e mobili registrati.

Sono una alternativa all'utilizzo di società immobiliari e ai fondi/sicav immobiliari.

I beni immobili (o mobili registrati) sono trasferiti a una società veicolo incaricata di detenere i beni e raccoglierne i relativi proventi, destinati, in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli.



MODALITA' DI CESSIONE

FONDI ALTERNATIVI DI INVESTIMENTO

Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo sui Gestori di Fondi di Investimento.

Il legislatore ha armonizzato la disciplina applicabile ai FIA aumentando il livello di trasparenza e facilitando l'accesso ad asset class innovative anche per investitori non specializzati.

Investimenti collettivi in attività cosiddette "non standard", ovvero diverse dalle "tradizionale: «azioni, obbligazioni e contanti (hedge fund, il private equity, il venture capital, il real estate e materie prime, ma anche prodotti esclusivi come opere d'arte, francobolli e alcolici di pregio...)»

Trattasi di attività complesse con rischi elevati => necessaria una gestione attiva che consenta di verificarne costantemente l'andamento per eventualmente intervenire con azioni correttive.

La finalità del FIA non è speculativa quindi il valore dei crediti risulta più vicino al valore di bilancio (NBV) rispetto a quanto ottenibile come prezzo di cessione da una operazione sul libero mercato.



MODALITA' DI CESSIONE



VANTAGGI PER GLI INVESTITORI

Diversificazione

I FIA consentono agli investitori di diversificare il proprio portafoglio investendo in asset non tradizionali, riducendo così il rischio complessivo dell'investimento.

Opportunità di investire in beni nuovi

I FIA offrono l'accesso a asset che potrebbero non essere facilmente disponibili attraverso gli strumenti di investimento tradizionali, consentendo agli investitori di beneficiare delle opportunità di rendimento offerte da questi beni.

Flessibilità

I FIA spesso offrono maggiore flessibilità rispetto ai fondi di investimento tradizionali in termini di strategie di investimento e periodi di blocco del capitale.

Alto rendimento

Gli investimenti in FIA possono offrire rendimenti potenzialmente superiori rispetto ai tradizionali mercati finanziari, grazie alle strategie di investimento innovative e alla diversificazione degli asset.

MODALITA' DI CESSIONE



VANTAGGI PER GLI ISTITUTI APPORTANTI

Derecognition

Miglioramento dei propri indici di bilancio (IFRS 9)

Gestione specializzata

Attivazione di una gestione efficace ed efficiente da parte di un servicer specializzato la gestione dei crediti conferiti, liberando le risorse accantonate per spese di recupero

Tasso di rendimento

Ottenimento di un rendimento (3%-7%) derivante dall'attività di valorizzazione dei crediti NPL conferiti nel Fondo

MODALITA' DI CESSIONE



SVANTAGGI

Alto coefficiente VaR

I FIA possono presentare un coefficiente di rischio (VaR) più elevato rispetto agli investimenti tradizionali, a causa della maggiore complessità e della natura degli asset alternativi.

Commissioni più alte

I FIA possono comportare commissioni più elevate rispetto ai fondi di investimento tradizionali, a causa della gestione specializzata e delle strategie di investimento complesse.

Maggiore illiquidità

Alcuni FIA possono essere caratterizzati da un grado maggiore di illiquidità, con periodi di blocco del capitale più lunghi o una minore facilità di vendita degli asset, il che potrebbe limitare la liquidità dell'investitore.

MODALITA' DI CESSIONE

“OICR AD APPORTO”

“Organismo di investimento collettivo del risparmio”

In seguito al conferimento dei crediti al fondo, le banche diventano partecipanti al patrimonio del fondo.

Gli NPLs vengono trasformati in quote partecipative consentendo, nel tempo, la redistribuzione di un rendimento derivante dalla gestione dei crediti che limita la differenza tra prezzo di cessione del loan e suo valore iscritto a bilancio, impedendo un'eccessiva perdita di valore dovuta alla cessione, vista la partecipazione ai risultati della gestione dei “fondi”, che permette di generare rendimenti e plusvalenze.

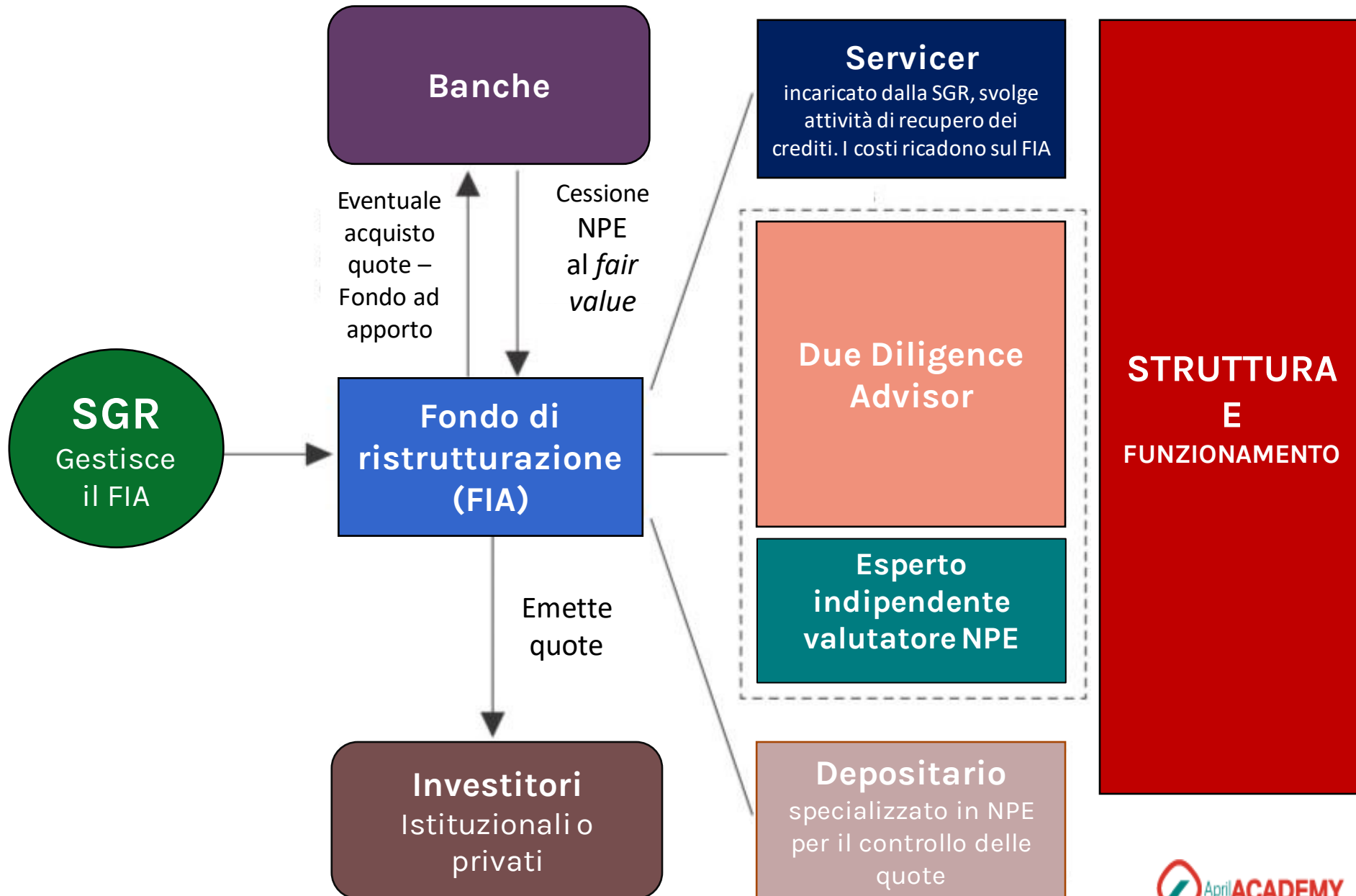


MODALITA' DI CESSIONE

FUNZIONAMENTO

- **BANCA** cede ad un fondo FIA un portafoglio di crediti NPL/UTP contro un corrispettivo pari al **fair value**;
- **FIA**
 - si avvale di uno o più Advisor indipendenti che forniscono assistenza in attività specifiche (es. strutturazione operazione, valutazione portafogli, ecc.);
 - Il FIA emette quote destinate ad investitori istituzionali o private;
 - Il FIA si avvale di un Depositario specializzato su NPL/UTP per il controllo delle quote e il calcolo del NAV;
- **SGR** – dotata di capacità valutative e di risk management ad-hoc per NPL/UTP - è incaricata di gestire il FIA, nel rispetto delle previsioni del Regolamento del Fondo;
- **SPECIAL SERVICER**, incaricato dalla SGR, svolge le attività di supporto per il recupero dei crediti ed ha un ruolo chiave nell'assicurare le performance del fondo. Il costo di tale figura ricade sul FIA

MODALITA' DI CESSIONE



QUESTIONS TIME

Grazie!